

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Nomina di un Consigliere di Amministrazione: deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

nel corso dell'esercizio 2013 un consigliere della società, il dott. Raffaele Agrusti ha rassegnato le dimissioni dalla carica. Il Consiglio di Amministrazione ha quindi provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile, in sua sostituzione in data 15 ottobre 2013 il dott. Philippe Donnet.

La procedura di cooptazione è avvenuta in conformità a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012, che prevede che, ai fini delle nomine o della cooptazione dei consiglieri, il Consiglio di Amministrazione (i) identifichi preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale in relazione agli obiettivi di corretto assolvimento delle proprie funzioni, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini e (ii) verifichi successivamente la rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva risultante dal processo di nomina. Il predetto provvedimento prevede anche, tra l'altro, che, in caso di cooptazione degli amministratori i risultati dell'analisi di cui sub (i), il parere del Comitato per la Remunerazione e Nomine e la verifica di cui sub (ii) siano forniti alla prima assemblea successiva alla cooptazione. In allegato alla presente potete quindi prendere visione delle indicazioni in merito alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione espresse dal Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2013, in cui sono rappresentate le risultanze delle analisi effettuate (allegato sub A), del parere in proposito espresso dal Comitato per la Remunerazione e Nomine in data 15 ottobre 2013 (allegato sub B), degli esiti della verifica di cui sub (ii) effettuata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 novembre 2013 (allegato sub C) e del parere in merito espresso dal Comitato per la Remunerazione e Nomine in pari data (allegato sub D).

Si rappresenta che l'articolo 2386 del codice civile stabilisce che l'Amministratore cooptato resti in carica sino alla successiva Assemblea; la stessa coincide con quella convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013.

Alla luce di quanto precede, nel ricordare che:

- l'articolo 15 dello Statuto sociale, prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di 7 ad un massimo di 12 componenti;
- l'Assemblea degli Azionisti, con deliberazione adottata il 24 aprile 2012, ha stabilito che, per il triennio di carica 2012/2014, l'organo amministrativo sia costituito da 10 membri,

si propone all'Assemblea dei Soci di assumere le decisioni di competenza, provvedendo a nominare, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e 15 comma 14 dello Statuto Sociale, un componente del Consiglio di Amministrazione, stabilendo altresì che il relativo mandato scada assieme a quello degli altri Amministratori oggi in carica, e dunque con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014.

Ai sensi del ricordato Provvedimento della Banca d'Italia di data 11 gennaio 2012 e dall'articolo 2 del Codice di Autodisciplina per le società quotate, ai fini dell'assunzione delle decisioni di competenza si portano a Vostra conoscenza, in allegato alla presente, le indicazioni elaborate dal Consiglio di Amministrazione in data 10 marzo 2014 in merito alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale del Consiglio di Amministrazione (allegato sub E) ed il parere in merito espresso dal Comitato per la Remunerazione e Nomine in data 7 marzo 2014 (allegato sub F).

Si riporta di seguito quello che è, in linea di massima, il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, in grado di riflettere in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta dianzi illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti della Banca Generali S.p.A., riunita in sede ordinaria presso gli uffici di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Via Trento n. 8,

- visto l'articolo 2386 del Codice Civile;
- visto l'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale;
- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione e le indicazioni dallo stesso fornite in merito alla composizione quali-quantitativa considerata ottimale,

delibera

- 1) di nominare quale componente del Consiglio di Amministrazione:
- 2) di fissare la scadenza della carica del nominato Amministratore, unitamente a quella degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione oggi in carica, al termine dello svolgimento dell'adunanza assembleare chiamata ad approvare il bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2014."

Milano, 10 marzo 2014

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



**Indicazioni in merito alla nomina di componenti il Consiglio di
Amministrazione,**

ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina.

1. Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con altri organi – Amministratore Delegato e Direzione Generale.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

E' inoltre necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario del 4 marzo 2008 pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

La predetta disciplina prevede che analoghe indicazioni vengano espresse anche in caso di cooptazione di consiglieri in seno al Consiglio di Amministrazione.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e recentemente modificato nel dicembre del 2011, che nel commento all' articolo 2 auspica che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio parere in merito alle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

Il ricordato provvedimento della Banca d'Italia prevede altresì che i risultati delle analisi svolte vengano portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

Il 17 luglio 2013, dopo la pubblicazione lo scorso 27 giugno 2013 nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, ha visto l'entrata in vigore :

- del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento - e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)-
- e della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Con tali atti legislativi s'introducono nella legislazione europea gli standard previsti da Basilea III.

Più precisamente, il Comitato di Basilea ha tra l'altro aggiornato i principi di corporate governance, ed elaborato la nuova versione dei Core Principles della Vigilanza bancaria. L'applicazione delle nuove disposizioni è prevista dal 1° gennaio 2014.

Le nuove regole sottolineano come la qualità della governance di una banca non possa essere apprezzata solo con riferimento alle caratteristiche del board. Una governance efficiente deve essere in grado di valutare i diritti degli azionisti e degli altri finanziatori anche attraverso idonei strumenti di *voice*, ciò al fine di ridurre il costo e favorire la raccolta di capitale.

Per facilitare l'ingresso di nuovi soci o per elevare la partecipazione di quelli esistenti diventano rilevanti le scelte in tema di partecipazione assembleare, trasparenza dei processi di nomina, rappresentanza negli organi di amministrazione e controllo.

Di particolare rilievo è l'introduzione da parte della direttiva (cosiddetta "CRD IV") di una novità significativa sul piano dell'*enforcement*.

Vengono previste sanzioni pecuniarie amministrative sia per le persone giuridiche (banche e imprese di investimento), sia per le persone fisiche.

Le misure di intervento si ampliano fino a comprendere tra l'altro *public warning* e *cease and desist order*.

Si sottolinea infine che la Direttiva 2013/36/UE in ordine al "Cumulo di incarichi" precisa che "l'organo di gestione dell'ente dedichi tempo sufficiente a permettergli di esercitare le proprie funzioni e ad essere in grado di comprendere l'attività dell'ente, le sue principali esposizioni al rischio e le implicazioni della sua attività e della sua strategia in materia di rischi. Il cumulo di un numero troppo elevato di incarichi impedirebbe ai membri dell'organo di gestione di dedicare il tempo necessario all'esercizio di tale ruolo di sorveglianza. È pertanto necessario limitare il numero di incarichi di amministratore che i membri dell'organo di gestione di un ente possono detenere contestualmente in entità diverse"

2. Evoluzione nella composizione del Consiglio di Amministrazione in carica

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo 2012 aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, indicazioni contenute nel documento allegato sub A) alla presente Relazione.

Tali indicazioni sono state portate a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società ed il sostanziale rispetto delle stesse in sede di nomina è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione dell' 8 maggio 2012

Successivamente, in data 23 luglio 2012, il dott. Giorgio Angelo Girelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società e, sempre in data 23 luglio 2012, il consigliere Giovanni Perissinotto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di Banca Generali.

Conseguentemente alle predette dimissioni il Consiglio di Amministrazione è stato chiamato ad assumere le decisioni di competenza.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, in adempimento alle previsioni del citato provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012, acquisito il parere del Comitato per la Remunerazione e Nomine, nella seduta del 25 luglio 2012 ha deliberato di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione espresse in data 13 marzo 2012 e riportate nel documento allegato sub A), indicando quindi che le decisioni in merito alla cooptazione avvenissero nel rispetto delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione quindi ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale, quali consiglieri, in data 25 luglio 2012 l'ing. Paolo Vagnone ed in data 8 agosto 2012 il dott. Raffaele Agrusti. Sempre in data 8 agosto 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'ing. Paolo Vagnone Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso.

In data 8 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione, in previsione dell'Assemblea degli azionisti chiamata a pronunciarsi anche sull'eventuale conferma dei predetti consiglieri, provvedeva a confermare le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale suggerendo a parziale integrazione e modifica di quanto indicato nel documento allegato sub a) che la scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ricadesse tra i consiglieri che avessero svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca o in società svolgenti attività finanziaria o assicurativa.

L'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013 confermava l'ing. Paolo Vagnone ed il dott. Raffaele Agrusti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società ed il Consiglio di Amministrazione svoltosi in pari data, provvedeva a confermare l'ing. Paolo Vagnone Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Successivamente, in data 23 settembre 2013 il consigliere dott. Raffaele Agrusti con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale e pervenuta in data 25 settembre 2013, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di Banca Generali con effetto dal 30 settembre 2013.

Conseguentemente alle predette dimissioni il Consiglio di Amministrazione è chiamato ad assumere le decisioni di competenza.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, in adempimento alle previsioni del citato provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012, acquisito il parere del Comitato per la Remunerazione e Nomine, è invitato ad identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento

delle proprie funzioni, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) del candidato da cooptare.

3. Analisi degli effetti delle dimissioni intervenute sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

Le dimissioni intervenute non hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto entrambi i consiglieri dimessisi non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e rappresentanza di genere.

Per quanto riguarda il numero dei componenti, le indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2012 ritenevano ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci.

Con riferimento alle caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità – il suddetto documento, allegato sub A), richiedeva con riferimento ai componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso fossero rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto veniva data indicazione di scegliere gli amministratori tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze: (i) in gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

4. Indicazioni in merito al profilo teorico dei candidati al fine di un'ottimale composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno confermare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, da ultimo, formulate in data 8 marzo 2013.

In merito quindi alla nomina del componente il Consiglio di Amministrazione – precisato che non è necessario che lo stesso sia in possesso dei requisiti di indipendenza (in quanto il consigliere che ha rassegnato le dimissioni non era in possesso di detto requisito) – suggerisce, in coerenza con i contenuti delle predette indicazioni, di individuarlo, al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio deliberata dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2013, tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori finanziari o assicurativi, al fine di sostituire l'analoga esperienza posseduta dal consigliere che ha rassegnato le dimissioni.

Allegato A alle indicazioni in merito alla nomina di
componenti il Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2013



**Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale
del Consiglio di Amministrazione,**

ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina.

1. Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con altri organi – Amministratore Delegato e Direzione Generale.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

E' inoltre necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario del 4 marzo 2008 pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e recentemente modificato nel dicembre del 2011, che nel commento all' articolo 2 auspica che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio parere in merito alle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

Il ricordato provvedimento della Banca d'Italia prevede altresì che i risultati delle analisi svolte debbano essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

2. Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 15 dello Statuto Sociale disciplina le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, assicurando:

- (i) un'adeguata rappresentanza delle minoranze qualificate, attraverso il meccanismo del voto di lista, e
- (ii) un'adeguata presenza di amministratori indipendenti, attraverso l'applicazione di un meccanismo di eventuale sostituzione.

Ai fini di garantire un'adeguata rappresentanza delle minoranze qualificate, hanno diritto a presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, da tenersi nel corso della convocata Assemblea, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino il 2,00% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa.

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea, con arrotondamento, in caso di numero frazionario all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Al fine di garantire che nel Consiglio di Amministrazione sia presente il necessario numero di Amministratori Indipendenti, l'articolo 15 dello Statuto Sociale prevede un meccanismo di sostituzione per l'ipotesi in cui, al termine delle votazioni, non siano stati eletti consiglieri, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, in numero sufficiente rispetto alle previsioni normative applicabili alla Società.

3. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Nel sistema di governo societario adottato da Banca Generali, il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica ed è quindi chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca ed a verificarne nel tempo l'attuazione.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, in attuazione dei principi stabiliti dalla normativa di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. L'articolo 18 dello Statuto riserva poi alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni di carattere strategico, tra cui la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione delle linee, dei piani e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società e delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario.

Lo Statuto attribuisce altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva a deliberare in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali

amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione nei casi consentiti dalla legge e sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare applicabile alle società che svolgono servizi di investimento, è riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di predisporre le politiche, le misure, i processi, nonché le procedure aziendali idonee a contenere il rischio ed a garantire la stabilità patrimoniale oltre ad una sana e prudente gestione.

4. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Numero degli amministratori

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere quindi adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli. Tuttavia la composizione del Consiglio di Amministrazione non deve risultare pletorica.

L'articolo 15 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di dodici membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

L'Assemblea degli Azionisti riunitasi il 21 aprile 2009, ha fissato in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011.

La dimensione del Consiglio di Amministrazione della Banca risulta in linea con i dati di sistema recentemente rilevati dalla Autorità di Vigilanza. Infatti una recente analisi condotta da Banca d'Italia su aspetti di governance su un campione di 258 banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari indica che il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione previsto in statuto è in media pari a 12,5. Da detta analisi risulta altresì che il 90° percentile della distribuzione delle banche per “numero di componenti del Consiglio di Amministrazione” è pari a 15 per le banche con attivo inferiore a €3,5 miliardi, a 17 per le banche con attivo compreso tra €3,5 e €20 miliardi, a 21 per le banche con attivo superiore a € 20 miliardi. (Fonte: *Banca d'Italia - Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di corporate governance: tendenze di sistema e best practices osservate*).

Le dimensioni della Società e del Gruppo e la specificità del settore in cui opera richiedono che il Consiglio di Amministrazione sia composto da una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali, sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario.

Con riferimento alla determinazione ottimale dal punto vista quantitativo del numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, si ritiene peraltro opportuno che venga

tenuta in considerazione la raccomandazione espressa, in via generale, dall'Organo di Vigilanza, in merito all'opportunità di evitare una composizione eccessivamente numerosa dell'organo con funzione di supervisione strategica, che potrebbe comportare riflessi negativi sulla funzionalità dell'organo stesso.

Si ritiene pertanto che, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione non inferiore a nove e non superiore a dieci possa essere considerato ottimale; si reputa infatti che tale numero di componenti possa nel contempo garantire sia la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità necessarie sia un efficace funzionamento dei lavori consiliari.

5. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Tipologia di Amministratori

Essendo Banca Generali una società italiana quotata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente, considerata la indicata composizione ottimale di nove o dieci amministratori, cinque o sei di essi dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed avranno il compito di vigilare, con autonomia di giudizio, sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che la stessa sia svolta nell'interesse della società ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Per quanto concerne i criteri per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori, in conformità a quanto avvenuto in occasione delle precedenti nomine, il Consiglio valuterà l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e considerando in ogni caso amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Inoltre, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate, l'amministratore non potrà essere considerato, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;
- g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il Presidente dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stabilisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi, cui compete una funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e di favorire la dialettica interna, fornendo il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale, apportando le loro specifiche competenze e favorendo l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli.

Non possono essere qualificati come amministratori non esecutivi:

- (i) gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi Presidenti, quando ad essi siano attribuite deleghe individuali di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;
- (ii) gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche Banca Generali.

6. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza di genere

L'articolo 2 della Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. Sotto il profilo attuativo, la legge prevede che dal primo rinnovo degli organi sociali in scadenza successivamente al 12 agosto 2012, la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno di un quinto dei componenti dell'organo.

In considerazione di quanto sopra, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di cui alla convocata Assemblea non è soggetto all'applicazione della richiamata disciplina.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione – nel condividere le finalità e le motivazioni che hanno portato all'adozione della suddetta normativa – ritiene che la definizione ottimale della composizione del Consiglio di Amministrazione non possa prescindere dall'avvio, su base volontaria, di un processo di progressivo adeguamento alla citata normativa.

Conseguentemente ritiene che nella definizione ritenuta ottimale della composizione del Consiglio di Amministrazione debba essere considerato anche un criterio di genere, prevedendo che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

7. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca, (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono quindi assicurare un livello di competenza e professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca e del gruppo bancario e dedicare tempo e risorse idonei all'assolvimento dell'incarico.

Ciò comporta la necessità che in Consiglio siano rappresentati profili professionali coerenti con l'attività svolta dal gruppo bancario, assicurando che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche specifiche, in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole e di permettere un adeguato confronto all'interno dell'Organo consiliare.

La diversificazione delle competenze consente altresì di attribuire agli amministratori incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati Consiliari.

Gli amministratori dovranno quindi, innanzitutto - in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161) - essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- (iv) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato l'esperienza complessiva nelle attività sopra indicate deve essere di almeno un quinquennio.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, gli amministratori dovranno essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161.

Al fine di individuare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale è stato delineato un insieme di competenze che si considera necessario siano rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, affinché lo stesso possa svolgere nel migliore dei modi i propri compiti. La definizione di tali competenze è avvenuta tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, delle indicazioni provenienti dalla European Banking Authority (EBA "Guidelines on Internal Governance" (GL44) 27 Settembre 2011), di quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate per quanto riguarda la partecipazione ai diversi comitati e della *best practice* di sistema.

Per quanto riguarda la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, - cui compete un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri ed a garantire l'equilibrio degli stessi, rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi -, si ritiene importante che lo stesso sia individuato tra soggetti che abbiano svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca.

Con riferimento alla figura dell'Amministratore Delegato, considerata la peculiarità del business della banca e del gruppo bancario, si ritiene ottimale che lo stesso sia individuato tra soggetti che, oltre ad aver svolto attività di amministrazione o direzione in una banca o in un gruppo bancario, abbiano maturato anche una specifica conoscenza nel settore della promozione finanziaria.

Con riferimento agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, si ritiene opportuno che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario.

In tale contesto si ritiene che gli amministratori debbano essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze:

- (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi,
- (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi,
- (iii) in materia di marketing,
- (iv) in materia finanziaria,
- (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi,
- (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

Inoltre, al fine di assicurare efficacia alle attività dei Comitati Consiliari che si andranno a costituire è importante che:

- (i) almeno uno dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione sia in possesso di un'adeguata esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, e
- (ii) almeno uno dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione sia in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Tenuto quindi conto della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, le suddette aree di competenza professionale rappresentano, ad avviso del Consiglio, quelle nelle quali i nominandi amministratori potrebbero utilmente apportare contributi qualificati in vista del perseguimento di una sempre più efficace azione dell'organo amministrativo.

In applicazione di quanto previsto dalla nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, si rappresenta l'opportunità che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione da depositarsi – ai sensi dell'art. 15, comma 9 dello Statuto sociale – contestualmente alla presentazione delle liste, comprenda un curriculum vitae volto ad identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato.

Per quanto riguarda l'età degli amministratori, in considerazione della *best practice* di sistema che si sta diffondendo, il Consiglio auspica che i candidati non superino, al momento della nomina, i 65 anni di età per gli amministratori esecutivi ed i 70 anni di età per gli amministratori non esecutivi.

8. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Cumulo di incarichi

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico. Tale disponibilità deve essere maggiore per i consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei Comitati.

L'accettazione dell'incarico comporta quindi una valutazione preventiva da parte dell'amministratore in merito alla possibilità di dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o di sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

A tal fine il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero di incarichi - consentiti sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti - di regola considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, come riportato nella seguente tabella:

	Società quotate ⁽¹⁾			Società finanziarie, bancarie o assicurative			Società di grandi dimensioni ⁽²⁾		
	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco
Amm.ri esecutivi	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Amm.ri non esecutivi	2	5	2	2	5	2	2	5	2

⁽¹⁾ Nel caso in cui una società finanziaria, bancaria o assicurativa sia quotata in borsa ovvero appartenga alla categoria delle "società di grandi dimensioni", la carica ricoperta dall'amministratore presso una realtà societaria appartenente a più di una delle predette categorie viene considerata, ai fini del computo del numero delle cariche, una sola volta..

⁽²⁾ Società aventi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno.

Nel calcolo del numero totale di società in cui gli amministratori ricoprono la carica di amministratore o sindaco non si tiene conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), di società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di società di rilevanti dimensioni.

Milano, 13 marzo 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E NOMINE DI BANCA GENERALI S.p.A. AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DELL'11 GENNAIO 2012, IN MERITO ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella riunione tenutasi in data 15 ottobre 2013, il Comitato per la Remunerazione e Nomine di Banca Generali S.p.A., si è riunito per valutare la proposta di cooptazione in seno al Consiglio di Amministrazione, al fine di sostituire un consigliere dimissionario.

Nella predetta seduta il suddetto Comitato,

ricordato che:

- il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012;
- in data 23 luglio 2012, il dott. Giorgio Angelo Girelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società e, sempre in data 23 luglio 2012, il consigliere Giovanni Perissinotto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di Banca Generali;
- il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale, quali consiglieri, in data 25 luglio 2012 l'ing. Paolo Vagnone ed in data 8 agosto 2012 il dott. Raffaele Agrusti. Sempre in data 8 agosto 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'ing. Paolo Vagnone Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso;
- i predetti consiglieri sono stati confermati nella carica con delibera dell'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013;
- in data 25 settembre 2013 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale ricevevano lettera datata 23 settembre 2013 con la quale il dott. Raffaele Agrusti rassegnava, con decorrenza dal 30 settembre 2013, le sue dimissioni dalla carica di consigliere di Banca Generali;
- a seguito delle sopra menzionate dimissioni è necessario che il Consiglio di Amministrazione proceda con l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini;

- ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 marzo 2013, portandole a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società;

- il sostanziale rispetto delle suddette indicazioni in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio u.s.,

analizzata la proposta formulata in merito alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci relative alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione al fine di sostituire un consigliere dimissionario

il Comitato per la Remunerazione e Nomine,

preso atto che

- la proposta prevede di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate da ultimo dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013,

osservato quindi che:

- le dimissioni intervenute non inficiano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il consigliere dimessosi non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere;

- per quanto riguarda il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le citate indicazioni ritengono possa essere considerato ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci;

- per quanto riguarda le caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa di settore – le suddette indicazioni richiedono:

(i) con riferimento ai componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto gli amministratori devono essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze: (i) in gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari;

- non è necessario che il consigliere da nominare sia in possesso dei requisiti di indipendenza (in quanto il consigliere dimissionario non era in possesso di detto requisito),

all'unanimità ha valutato favorevolmente

la proposta formulata, auspicando che, al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2012, sostanzialmente in linea con le indicazioni da ultimo fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013, la figura da nominare sia scelta tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori finanziari o assicurativi, al fine di sostituire l'analoga esperienza posseduta dal consigliere dimissionario.

Milano, 15 ottobre 2013

Il Comitato per la Remunerazione e Nomine



Verifica della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione e quella effettiva a seguito della dimissione intervenuta e della cooptazione intercorsa
ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012

1. Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con altri organi – Amministratore Delegato e Direzione Generale.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

E' inoltre necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario del 4 marzo 2008 pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

La predetta disciplina prevede che analoghe indicazioni vengano espresse anche in caso di cooptazione di consiglieri in seno al Consiglio di Amministrazione.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e modificato nel dicembre del 2011, che nel commento all' articolo 2 auspica che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio parere in merito alle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

Il ricordato provvedimento della Banca d'Italia prevede altresì che i risultati delle analisi svolte vengano portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

Il 17 luglio 2013, dopo la pubblicazione lo scorso 27 giugno 2013 nella Gazzetta Ufficiale dell'UE, ha visto l'entrata in vigore :

- del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento - e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012)-
- e della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE.

Con tali atti legislativi s'introducono nella legislazione europea gli standard previsti da Basilea III.

Più precisamente, il Comitato di Basilea ha tra l'altro aggiornato i principi di corporate governance, ed elaborato la nuova versione dei Core Principles della Vigilanza bancaria. L'applicazione delle nuove disposizioni è prevista dal 1° gennaio 2014.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo 2012 aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione.

Tali indicazioni sono state portate a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società ed il sostanziale rispetto delle stesse in sede di nomina è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 maggio 2012.

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, avvenuta da parte dell'Assemblea dei soci di data 24 aprile 2012, sono intervenute alcune variazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione, per effetto:

- delle dimissioni rassegnate in data 23 luglio 2012 dal dott. Giorgio Angelo Girelli dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società,
- delle dimissioni rassegnate in data 23 luglio 2012 dal dott. Giovanni Perissinotto dalla carica di Consigliere della Società,
- della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 25 luglio 2012, dell'ing. Paolo Vagnone alla carica di Consigliere della Società,
- della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 8 agosto 2012, del dott. Raffaele Agrusti alla carica di Consigliere della Società,
- della nomina avvenuta in data 8 agosto 2012, dell'ing. Paolo Vagnone a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

In data 8 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione, in previsione dell'Assemblea degli azionisti chiamata a pronunciarsi anche sull'eventuale conferma dei predetti consiglieri, provvedeva a confermare le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale suggerendo a parziale integrazione e modifica di quanto indicato nel documento allegato sub a) che la scelta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ricadesse tra i consiglieri che avessero svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca o in società svolgenti attività finanziaria o assicurativa.

L'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013 confermava l'ing. Paolo Vagnone ed il dott. Raffaele Agrusti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società ed il

Consiglio di Amministrazione svoltosi in pari data, provvedeva a confermare l'ing. Paolo Vagnone Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2013 verificava la rispondenza della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione e quella effettiva a seguito delle conferme intervenute.

Successivamente, il consigliere dott. Raffaele Agrusti con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente del Collegio Sindacale e pervenuta in data 25 settembre 2013, rassegnava le proprie dimissioni dalla carica di consigliere di Banca Generali con effetto dal 30 settembre 2013.

A seguito delle menzionate dimissioni del dott. Agrusti, il Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere all'assunzione delle decisioni di propria competenza, in data 15 ottobre 2013 – osservato che le stesse non inficiavano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il consigliere dimessosi non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere – ottenuto in pari data, il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e Nomine, deliberava di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013 e di assumere, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni, procedendo alla sostituzione del consigliere dimissionario nominando all'interno del Consiglio di Amministrazione il dott. Philippe Donnet, manager di esperienza finanziaria ed assicurativa.

Si rende quindi ora necessario procedere alla verifica del mantenimento della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettiva anche all'esito della cooptazione intervenuta con delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2013.

2. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Numero degli Amministratori

Con riferimento alla determinazione ottimale dal punto vista quantitativo del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Banca Generali dell'8 marzo u.s. ha confermato l'opinione che, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione non inferiore a nove e non superiore a dieci possa essere considerato ottimale, reputando che tale numero di componenti possa nel contempo garantire sia la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità necessarie sia un efficace funzionamento dei lavori consiliari.

L'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile u.s. – rispettando tali indicazioni – ha provveduto a confermare in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali, confermando i consiglieri ing. Paolo Vagnone e dott. Raffaele Agrusti nella carica.

Successivamente, il Consiglio di Amministrazione preso atto delle dimissioni del dott. Raffaele Agrusti aventi decorrenza 30 settembre 2013, provvedeva in data 15 ottobre 2013 a cooptare il dott. Philippe Donnet alla carica di Consigliere della Società in sostituzione del consigliere dimissionario, riportando a 10 la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione.

3. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Tipologia di Amministratori

Essendo Banca Generali una società italiana quotata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, ai sensi dell'art. 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti.

Le intervenute dimissioni di un consigliere con efficacia dal 30 settembre u.s., non hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti, in quanto il dott. Raffaele Agrusti non risultava in possesso dei requisiti di indipendenza.

Pertanto anche a seguito delle dimissioni intervenute e della successiva nomina il Consiglio di Amministrazione risulta composto in maggioranza da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza.

Inoltre il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato da Banca Generali stabilisce che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi, cui compete una funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e di favorire la dialettica interna, fornendo il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale, apportando le loro specifiche competenze e favorendo l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli.

Avute presenti le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione in merito agli amministratori che possono essere qualificati come non esecutivi, si conferma che, anche a seguito dell'ultima dimissione intervenuta e della conseguente successiva nomina intercorsa, dei dieci amministratori in carica, solo due risultano attualmente essere esecutivi: l'Amministratore Delegato dott. Piernario Motta (a seguito dei poteri allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2012, come modificati dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2013) e il dott. Philippe Donnet, in quanto Country Manager per l'Italia della controllante Assicurazioni Generali S.p.A.

4. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza di genere

L'art. 2 della Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. Sotto il profilo attuativo, la legge prevede che dal primo rinnovo degli organi sociali in scadenza successivamente al 12 agosto 2012, la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno di un quinto dei componenti dell'organo.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 – nel condividere le finalità e le motivazioni che hanno portato all'adozione della suddetta normativa – ha ritenuto che la definizione ottimale della composizione del Consiglio di Amministrazione non possa prescindere dall'avvio, su base volontaria, di un processo di progressivo adeguamento alla citata normativa, reputando che nella definizione ritenuta ottimale della composizione del Consiglio di Amministrazione debba essere considerato anche un criterio di genere, prevedendo che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

Tali considerazioni sono state confermate dal Consiglio di Amministrazione del 8 marzo 2013.

L'Assemblea degli Azionisti del 24 aprile 2012 – rispettando tali indicazioni – ha provveduto a nominare un consigliere di genere femminile, nominando la prof.ssa Anna Gervasoni dando così rappresentatività al genere meno rappresentato.

Le dimissioni intervenute e la successiva nomina non hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale quanto a rappresentanza di genere.

5. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali

Ai sensi della ricordata normativa vigente, per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca, (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Il Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013 ha confermato la necessità che in Consiglio siano rappresentati profili professionali coerenti con l'attività svolta dal gruppo bancario, assicurando che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche specifiche, in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole e di permettere un adeguato confronto all'interno dell'Organo consiliare, ritenendo altresì che la diversificazione delle competenze consenta di attribuire agli amministratori incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati Consiliari.

Anche per quanto riguarda il consigliere cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre u.s., in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n. 161), il Consiglio di Amministrazione in data 5 odierna ha verificato – sulla base della documentazione dallo stesso presentata – il possesso dei requisiti di professionalità accertando che è stato scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso imprese operanti nel settore finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, il Consiglio di Amministrazione, sempre in data odierna ha verificato – sulla base della documentazione dallo stesso presentata – il possesso da parte del neo amministratore nominato dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n. 161.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione del 8 marzo 2013 al fine di individuare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale ha delineato un

insieme di competenze che ha reputato necessario siano rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, affinché lo stesso possa svolgere nel migliore dei modi i propri compiti. La definizione di tali competenze è avvenuta tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, delle indicazioni provenienti dalla European Banking Authority (EBA "Guidelines on Internal Governance" (GL44) 27 Settembre 2011), di quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate per quanto riguarda la partecipazione ai diversi comitati e della best practice di sistema. In particolare, con riferimento ai componenti, il Consiglio di Amministrazione, in linea con le precedenti indicazioni sul punto, ha ritenuto opportuno che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto ha suggerito che gli amministratori venissero scelti tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze: (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

Inoltre, lo stesso Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre u.s. – al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2012 sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 e successivamente confermata dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013 – ha suggerito di individuare l'amministratore da nominare tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori finanziari o assicurativi, al fine di sostituire l'analoga esperienza posseduta dal consigliere dimissionario.

La deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre u.s. ha sostanzialmente rispettato tali indicazioni provvedendo a nominare un consigliere in possesso di adeguata esperienza in materia di gestione di aziende operanti nei settori finanziari o assicurativi.

Infine, relativamente all'età degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, in considerazione della best practice di sistema che si sta diffondendo, ha auspicato che i candidati non superassero, al momento della nomina, i 65 anni di età per gli amministratori esecutivi ed i 70 anni di età per gli amministratori non esecutivi.

Tale indicazione è stata confermata dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013 e da quello del 15 ottobre u.s..

Anche a seguito dell'ultima dimissione intercorsa e dell'intervenuta cooptazione del dott. Donnet, risulta confermata la scelta della società di orientarsi per i processi di nomina tra i soggetti di età inferiore alle soglie stabilite.

Milano, 5 novembre 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PARERE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE DI BANCA GENERALI S.p.A. AI SENSI DEL SENSO DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DELL'11 GENNAIO 2012, IN MERITO ALLA VERIFICA DELLA RISPONDENZA TRA LA COMPOSIZIONE QUALI-QUANTITATIVA RITENUTA OTTIMALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E QUELLA EFFETTIVA RISULTANTE A SEGUITO DELLA DIMISSIONE INTERVENUTA E DELLA COOPTAZIONE INTERCORSA

Nella riunione tenutasi in data 5 novembre 2013, il Comitato per la Remunerazione e Nomine di Banca Generali S.p.A., si è riunito per verificare il mantenimento della rispondenza tra la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale (come da ultimo definita dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013 e confermata dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre u.s) e quella effettiva risultante a seguito delle dimissioni intervenute e della cooptazione intercorsa.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario del 4 marzo 2008 pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo. In tale ambito, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati – ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza – ritenuto opportuno a questi fini.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, contestualmente alla convocazione dell'Assemblea degli Azionisti per il rinnovo delle cariche sociali, aveva provveduto a definire la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione della banca, formulando le proprie considerazioni in merito (i) al numero degli amministratori, (ii) alla tipologia degli amministratori, (iii) alla rappresentanza di genere, (iv) alle caratteristiche professionali e (v) al cumulo di incarichi.

Il sostanziale rispetto delle stesse in sede di nomina è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione dell'8 maggio 2012.

Successivamente alla nomina del Consiglio di Amministrazione, avvenuta da parte dell'Assemblea dei soci di data 24 aprile 2012, sono intervenute alcune variazioni nella composizione del Consiglio di Amministrazione, per effetto:

- delle dimissioni rassegnate in data 23 luglio 2012 dal dott. Giorgio Angelo Girelli dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società,
- delle dimissioni rassegnate in data 23 luglio 2012 dal dott. Giovanni Perissinotto dalla carica di Consigliere della Società,
- della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 25 luglio 2012, dell'ing. Paolo Vagnone alla carica di Consigliere della Società,
- della cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione, avvenuta in data 8 agosto 2012, del dott. Raffaele Agresti alla carica di Consigliere della Società,
- della nomina avvenuta in data 8 agosto 2012, dell'ing. Paolo Vagnone a Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

L'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013 confermava l'ing. Paolo Vagnone ed il dott. Raffaele Agrusti, quali componenti del Consiglio di Amministrazione della società ed il Consiglio di Amministrazione svoltosi in pari data, provvedeva a confermare l'ing. Paolo Vagnone Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione del 7 maggio 2013 provvedeva a verificare il sostanziale rispetto da parte dell'Assemblea delle indicazioni formulate in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale.

Successivamente in data 25 settembre 2013 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale ricevevano comunicazione datata 23 settembre 2013, con cui il consigliere dott. Raffaele Agrusti rassegnava le dimissioni dalla carica di consigliere di Banca Generali con effetto dal 30 settembre 2013.

In data 15 ottobre 2013 il Consiglio di Amministrazione, in previsione della nomina di un nuovo Consigliere deliberava di confermare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, da ultimo, formulate in data 8 marzo 2013.

Il Consiglio in pari data provvedeva alla cooptazione del dott. Philippe Donnet alla carica di Consigliere della Società.

Il ricordato provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che le predette valutazioni avvengano – con il supporto del Comitato per la Remunerazione e le Nomine – anche nell'ipotesi di cooptazione e che in tali casi i risultati delle analisi, il parere del Comitato e le verifiche successive siano forniti alla prima assemblea degli azionisti successiva alla cooptazione.

A seguito delle menzionate dimissioni del dott. Agrusti, il Consiglio di Amministrazione, al fine di procedere all'assunzione delle decisioni di propria competenza, in data 15 ottobre 2013 – osservato che le stesse non inficiavano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il consigliere dimessosi non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere - ottenuto in pari data il parere favorevole del Comitato per la Remunerazione e Nomine, deliberava di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013. Al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio deliberata dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2012 sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 e successiva conferma del Consiglio di Amministrazione del 8 marzo 2013, suggeriva di individuare l'amministratore da nominare tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori finanziari o assicurativi, al fine di sostituire l'analoga esperienza posseduta dal consigliere dimissionario

Sempre il predetto Consiglio, assumendo, conseguentemente, le decisioni in merito alla cooptazione nell'ambito delle suddette indicazioni, procedeva alla sostituzione del consigliere dimissionario nominando all'interno del Consiglio di Amministrazione il dott. Philippe Donnet, manager di esperienza finanziaria ed assicurativa.

Il Comitato ha quindi effettuato l'attività di verifica richiesta, sulla base della relazione appositamente predisposta.

Il Comitato ha ripercorso le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2013 al fine di procedere alla nomina di un consigliere, in merito alla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale e, in particolare ha verificato che:

(i) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Numero degli amministratori”, il Consiglio di Banca Generali dell’8 marzo u.s. ha ritenuto che, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione non inferiore a nove e non superiore a dieci possa essere considerato ottimale, reputando che tale numero di componenti possa nel contempo garantire sia la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità necessarie sia un efficace funzionamento dei lavori consiliari. L’Assemblea degli Azionisti del 24 aprile u.s. – rispettando tali indicazioni – ha confermato in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali. Successivamente, il Consiglio di Amministrazione preso atto delle dimissioni del dott. Raffaele Agrusti aventi decorrenza 30 settembre 2013, ha provveduto in data 15 ottobre 2013 a cooptare il dott. Philippe Donnet nella carica di Consigliere della Società in sostituzione del consigliere dimissionario riportando a 10 la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione;

(ii) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Tipologia di Amministratori”, essendo Banca Generali una società italiana quotata sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, ai sensi dell’art. 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Anche a seguito dell’ultima dimissione intercorsa e della successiva cooptazione il Consiglio di Amministrazione risulta composto in maggioranza da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza (sei rispetto ai 4 non in possesso di detti requisiti);

(iii) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Tipologia di Amministratori”, il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione adottato da Banca Generali stabilisce che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi, cui compete una funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e di favorire la dialettica interna. Avute presenti le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione in merito agli amministratori che possono essere qualificati come non esecutivi, anche a seguito dell’ultima dimissione intervenuta e della successiva nomina, dei dieci amministratori in carica, solo due risultano attualmente essere esecutivi: l’Amministratore Delegato dott. Piermario Motta (a seguito dei poteri allo stesso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2012, come modificati dal Consiglio di Amministrazione del 24 aprile u.s.) e il dott. Philippe Donnet, in quanto Country Manager per l’Italia della controllante Assicurazioni Generali S.p.A.;

(iv) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza di genere”, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, come confermato dapprima in data 8 marzo u.s. e successivamente il 15 ottobre 2013, ha ritenuto che la definizione ottimale della composizione del Consiglio di Amministrazione non potesse prescindere dall’avvio, su base volontaria, di un processo di progressivo adeguamento alla normativa che disciplina la rappresentanza di genere, prevedendo che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato. Anche a seguito delle dimissioni intervenute e delle successive nomine il Consiglio di Amministrazione risulta composto in maggioranza da amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza (sei rispetto ai 4 non in possesso di detti requisiti);

(v) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali”, il Consiglio di Amministrazione del 8 marzo u.s. ha confermato la necessità che in Consiglio siano rappresentati profili professionali coerenti con l’attività svolta dal gruppo bancario, assicurando che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche specifiche, in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole e di permettere un adeguato confronto all’interno dell’Organo consiliare, ritenendo altresì che la diversificazione delle competenze consenta di

attribuire agli amministratori incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati Consiliari. Anche per quanto riguarda il consigliere cooptato dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre u.s., in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n. 161), il Comitato Remunerazione e Nomine è chiamato a supportare il Consiglio di Amministrazione nella verifica – sulla base della documentazione presentata dall'interessato – del possesso dei requisiti di professionalità da parte del neo consigliere, accertando che lo stesso sia stato scelto secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che hanno maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione ovvero compiti direttivi presso imprese operanti nel settore finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca. Inoltre, sensi di quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, il Consiglio di Amministrazione, ha verificato il possesso da parte dell'amministratore cooptato dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n. 161;

(vi) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali”, il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, come successivamente confermato dal Consiglio di Amministrazione del 8 marzo u.s. e da ultimo ribadito dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre u.s., ha delineato un insieme di competenze che ha reputato necessario siano rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, affinché lo stesso possa svolgere nel migliore dei modi i propri compiti, ritenendo opportuno che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto ha suggerito che gli amministratori venissero scelti tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze: (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari. Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 15 ottobre u.s. – al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'Assemblea dei soci del 24 aprile 2012 sostanzialmente in linea con le indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012 e successiva conferma del Consiglio di Amministrazione del 8 marzo 2013 – ha suggerito di individuare il soggetto da nominare tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, al fine di sostituire le analoghe esperienze possedute dai consiglieri dimissionari. Il Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre u.s. ha provveduto a cooptare quale consigliere un esponente che ha maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori finanziari e assicurativi;

(vii) con riferimento alla “Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali” il Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2012, come confermato in data 15 ottobre u.s. ha auspicato che i candidati alla carica di consiglieri non superassero, al momento della nomina, i 65 anni di età per gli amministratori esecutivi ed i 70 anni di età per gli amministratori non esecutivi. Anche la cooptazione da ultima intervenuta ha rispettato tale indicazione.

In conclusione il Comitato, all'unanimità, all'esito delle verifiche condotte, ha verificato la permanenza della sostanziale rispondenza tra la composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale e quella effettiva anche a seguito della cooptazione avvenuta in data 15 ottobre 2013.



**Indicazioni in merito alla nomina di componenti il Consiglio di
Amministrazione,**

ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina.

1. Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con altri organi (Amministratore Delegato e Direzione Generale).

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

E' inoltre necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario del 4 marzo 2008 oggetto di rivisitazione a seguito delle innovazioni introdotte dalla direttiva 2013/36/UE (c.d. CRD IV), pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

La predetta disciplina prevede che analoghe indicazioni vengano espresse anche in caso di cooptazione di consiglieri in seno al Consiglio di Amministrazione.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e modificato nel dicembre del 2011, che nel commento all'articolo 2 auspica che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio parere in merito alle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

Il ricordato provvedimento della Banca d'Italia prevede altresì che i risultati delle analisi svolte vengano portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

2. Evoluzione nella composizione del Consiglio di Amministrazione in carica

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo 2012 in conformità a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012, aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione,

Successivamente, nel corso dell'esercizio 2012 due consiglieri della società -il dott. Giorgio Angelo Girelli (che ricopriva anche il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione) e il dott. Giovanni Perissinotto - hanno rassegnato le dimissioni dalla carica. Conseguentemente alle predette dimissioni il Consiglio di Amministrazione è stato chiamato ad assumere le decisioni di competenza.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale in loro sostituzione, previo parere del Comitato per la Remunerazione e Nomine e conferma delle indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione espresse in data 13 marzo 2012, in data 25 luglio 2012 l'ing. Paolo Vagnone e in data 8 Agosto 2012 il dott. Raffaele Agrusti. Sempre in data 8 agosto 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'ing. Paolo Vagnone, Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso.

Ai fini delle deliberazioni di competenza dell'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 8 marzo 2013 ha identificato preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale portandola a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società. In tale seduta, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno confermare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale formulate in data 13 marzo 2012 in occasione dell'assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2012/2014 (documento allegato sub A alla relazione espressa dal Consiglio di Amministrazione in data 8 marzo 2013), con un'unica precisazione relativa alla figura del Presidente, che suggeriva di individuare tra i consiglieri che avessero svolto per un congruo periodo di tempo l'attività di amministrazione di una banca o in società svolgenti attività finanziaria o assicurativa.

Nel corso del 2013 un consigliere della società il dott. Raffaele Agrusti ha rassegnato le dimissioni dalla carica ricoperta, con decorrenza 30 settembre 2013.

Il Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2013, ha quindi provveduto previa (i) conferma delle indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione espresse in data 8 marzo 2013 – contenute nel documento allegato sub A) alla presente Relazione e (ii) parere favorevole espresso dal Comitato per la Remunerazione e Nomine - riflesso nel documento allegato sub B) alla presente Relazione - a cooptare ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale, in sua sostituzione, il dott. Philippe Donnet.

Tale consigliere cooptato rimane in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, convocata per i giorni 23 e 24 aprile p.v., rispettivamente in prima ed in seconda convocazione. Tale assemblea coincidente con quella convocata per l'approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 sarà, quindi, tra l'altro, chiamata ad esprimersi in merito

alla conferma del predetto consigliere ovvero alla nomina di un nuovo consigliere, con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nell'art. 15 dello Statuto Sociale.

In adempimento alle previsioni di cui al citato provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione è quindi chiamato ad identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle proprie funzioni, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) del candidato da confermare/nominare.

3. Analisi degli effetti delle dimissioni intervenute sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

Le dimissioni intervenute non hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il consigliere dimessosi non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e rappresentanza di genere.

Per quanto riguarda il numero dei componenti, le indicazioni, confermate da ultimo dal Consiglio di Amministrazione in data 15 ottobre 2013 ritenevano ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci.

Con riferimento alle caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità – il documento, allegato sub A), suggeriva, in coerenza con i contenuti della predette indicazioni, di individuarlo, al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio deliberata dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2013, tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori finanziari o assicurativi, al fine di sostituire l'analoga esperienza posseduta dal consigliere che ha rassegnato le dimissioni.

4. Indicazioni in merito al profilo teorico dei candidati al fine di un'ottimale composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno confermare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, formulate in data 8 marzo 2013 come da ultimo confermate in data 15 ottobre 2013

In merito quindi alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei Soci – precisato che non è necessario che lo stesso sia in possesso del requisito di indipendenza (in quanto il consigliere che ha rassegnato le dimissioni non era in possesso di detto requisito) - suggerisce, di individuarlo al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del consiglio da ultimo stabilita dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2013, sostanzialmente in linea con le ultime indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, al fine di sostituire l'analoga esperienza posseduta dal consigliere che ha rassegnato le dimissioni.

Allegato A alle Indicazioni in merito alla nomina di componenti
il Consiglio di Amministrazione del 10 marzo 2014



**Indicazioni in merito alla nomina di componenti il Consiglio di
Amministrazione,**

ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina.

1. Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con altri organi – Amministratore Delegato e Direzione Generale.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

E' inoltre necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario del 4 marzo 2008 pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

La predetta disciplina prevede che analoghe indicazioni vengano espresse anche in caso di cooptazione di consiglieri in seno al Consiglio di Amministrazione.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e recentemente modificato nel dicembre del 2011, che nel commento all' articolo 2 auspica che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio parere in merito alle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

Il ricordato provvedimento della Banca d'Italia prevede altresì che i risultati delle analisi svolte vengano portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

2. Evoluzione nella composizione del Consiglio di Amministrazione in carica

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 marzo 2012 aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, indicazioni contenute nel documento allegato sub A) alla presente Relazione.

Tali indicazioni sono state portate a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società ed il sostanziale rispetto delle stesse in sede di nomina è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione dell' 8 maggio 2012

Successivamente, in data 23 luglio 2012, il dott. Giorgio Angelo Girelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società e, sempre in data 23 luglio 2012, il consigliere Giovanni Perissinotto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di Banca Generali.

Conseguentemente alle predette dimissioni il Consiglio di Amministrazione è stato chiamato ad assumere le decisioni di competenza.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione, in adempimento alle previsioni del citato provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012, acquisito il parere del Comitato per la Remunerazione e Nomine, nella seduta del 25 luglio 2012 ha deliberato di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione espresse in data 13 marzo 2012 e riportate nel documento allegato sub A), indicando quindi che le decisioni in merito alla cooptazione avvenissero nel rispetto delle stesse.

Il Consiglio di Amministrazione quindi ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale, quali consiglieri, in data 25 luglio 2012 l'ing. Paolo Vagnone ed in data 8 agosto 2012 il dott. Raffaele Agrusti. Sempre in data 8 agosto 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'ing. Paolo Vagnone Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso.

I predetti consiglieri rimangono in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, convocata per i giorni 24 e 26 aprile p.v., rispettivamente in prima ed in seconda convocazione. Tale assemblea sarà, tra l'altro, chiamata ad esprimersi in merito alla conferma dei predetti consiglieri ovvero alla nomina di nuovi consiglieri, con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nell'art. 15 dello Statuto Sociale.

In adempimento alle previsioni di cui al citato provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012, il Consiglio di Amministrazione è quindi chiamato ad identificare preventivamente la propria composizione quali-quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle proprie funzioni, individuando e motivando il profilo teorico (ivi comprese caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) dei candidati da confermare/nominare.

3. Analisi degli effetti delle dimissioni intervenute sulla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

Le dimissioni intervenute non hanno inficiato la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto entrambi i consiglieri dimessisi non erano in possesso dei requisiti di indipendenza) e rappresentanza di genere.

Per quanto riguarda il numero dei componenti, le indicazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione in data 13 marzo 2012 ritenevano ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci.

Con riferimento alle caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità – il suddetto documento, allegato sub A), richiedeva:

- (i) per quanto riguarda la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, cui compete un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri ed a garantire l'equilibrio degli stessi, rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi, che lo stesso venisse individuato tra soggetti che avessero svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca;
- (ii) con riferimento agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso fossero rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto veniva data indicazione di scegliere gli amministratori tra coloro che avessero maturato adeguate esperienze: (i) in gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

4. Indicazioni in merito al profilo teorico dei candidati al fine di un'ottimale composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno confermare le indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione, formulate in data 13 marzo 2012 e riportate nel documento allegato sub A) alla presente, che qui intende richiamare.

In merito quindi alla nomina di componenti il Consiglio di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei Soci – precisato che non è necessario che gli stessi siano in possesso dei requisiti di indipendenza (in quanto i due consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni non erano in possesso di detto requisito) – suggerisce, in coerenza con i contenuti delle predette indicazioni, di individuarli, al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio deliberata dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2012, tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, al fine di sostituire le analoghe esperienze possedute dai consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni.

Per quanto riguarda la scelta del Presidente il Consiglio di Amministrazione suggerisce - a parziale integrazione e modifica di quanto indicato nel documento allegato sub A) - di sceglierlo tra i consiglieri che abbiano svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca o in società svolgenti attività finanziaria o assicurativa.

Milano, 8 marzo 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Allegato A alle Indicazioni in merito alla nomina di componenti
il Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013



**Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale
del Consiglio di Amministrazione,**

ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 e dell'art. 2 del Codice di Autodisciplina.

1. Premessa

Gli organi societari devono assicurare il governo dei rischi a cui le banche si espongono, individuandone per tempo le fonti, le possibili dinamiche e gli opportuni presidi.

Una parte significativa delle suddette funzioni è affidata al Consiglio di Amministrazione che è chiamato a svolgere la funzione di supervisione strategica (in via esclusiva) e di gestione, quest'ultima di concerto con altri organi – Amministratore Delegato e Direzione Generale.

Al fine di assicurare il corretto assolvimento delle proprie funzioni, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca. Tali professionalità devono inoltre essere opportunamente diffuse e diversificate affinché ciascun componente, sia all'interno dei comitati di cui sia eventualmente parte sia nelle decisioni collegiali, possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree di operatività della banca e del gruppo bancario.

E' inoltre necessario che i consiglieri dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico assegnato.

Le disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario del 4 marzo 2008 pongono particolare attenzione a tali aspetti e prevedono principi e linee applicative sulla composizione del Consiglio di Amministrazione, che devono costituire una guida per l'intermediario nella scelta dei componenti di detto organo.

In tale ambito, inoltre, il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini.

La normativa di vigilanza stabilisce altresì che le modalità di nomina siano trasparenti ed assicurino un'adeguata rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale.

Analoghe finalità sono perseguite anche dal Codice di Autodisciplina per le società quotate, adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel marzo del 2006, e recentemente modificato nel dicembre del 2011, che nel commento all' articolo 2 auspica che il Consiglio di Amministrazione esprima un proprio parere in merito alle caratteristiche professionali, di esperienza anche manageriale e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni dell'emittente, alla complessità e specificità del settore in cui opera nonché alle dimensioni del Consiglio di Amministrazione.

Il ricordato provvedimento della Banca d'Italia prevede altresì che i risultati delle analisi svolte debbano essere portati a conoscenza dei soci in tempo utile, affinché la scelta dei candidati da presentare possa tenere conto delle professionalità richieste.

2. Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione

L'articolo 15 dello Statuto Sociale disciplina le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione, assicurando:

- (i) un'adeguata rappresentanza delle minoranze qualificate, attraverso il meccanismo del voto di lista, e
- (ii) un'adeguata presenza di amministratori indipendenti, attraverso l'applicazione di un meccanismo di eventuale sostituzione.

Ai fini di garantire un'adeguata rappresentanza delle minoranze qualificate, hanno diritto a presentare una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione, da tenersi nel corso della convocata Assemblea, gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino il 2,00% del capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Le liste devono contenere un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere, elencati mediante un numero progressivo, con indicazione specifica di quelli che sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge. Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Qualora sia stata presentata una sola lista, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti dalla stessa.

Qualora, invece, vengano presentate due o più liste, risulteranno eletti consiglieri i primi candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti, in misura pari agli otto noni del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione determinato dall'Assemblea, con arrotondamento, in caso di numero frazionario all'unità inferiore. I restanti amministratori saranno tratti dalle altre liste, non collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Al fine di garantire che nel Consiglio di Amministrazione sia presente il necessario numero di Amministratori Indipendenti, l'articolo 15 dello Statuto Sociale prevede un meccanismo di sostituzione per l'ipotesi in cui, al termine delle votazioni, non siano stati eletti consiglieri, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti, in numero sufficiente rispetto alle previsioni normative applicabili alla Società.

3. Ruolo del Consiglio di Amministrazione

Nel sistema di governo societario adottato da Banca Generali, il Consiglio di Amministrazione è l'organo cui compete la funzione di supervisione strategica ed è quindi chiamato a deliberare sugli indirizzi di carattere strategico della banca ed a verificarne nel tempo l'attuazione.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto Sociale, in attuazione dei principi stabiliti dalla normativa di vigilanza, il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società ed ha facoltà di deliberare in merito a tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale, che non siano riservati dalla vigente normativa alla competenza dell'Assemblea. L'articolo 18 dello Statuto riserva poi alla esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni di carattere strategico, tra cui la determinazione degli indirizzi generali di gestione, l'approvazione delle linee, dei piani e delle operazioni strategiche, l'approvazione dei piani industriali e finanziari della Società e delle operazioni aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario.

Lo Statuto attribuisce altresì al Consiglio di Amministrazione la competenza esclusiva a deliberare in tema di istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza e la firma sociale, in materia di fusione nei casi

consentiti dalla legge e sull'adeguamento delle disposizioni dello Statuto Sociale che divenissero incompatibili con nuove disposizioni normative aventi carattere imperativo.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa regolamentare applicabile alle società che svolgono servizi di investimento, è riservato al Consiglio di Amministrazione il compito di predisporre le politiche, le misure, i processi, nonché le procedure aziendali idonee a contenere il rischio ed a garantire la stabilità patrimoniale oltre ad una sana e prudente gestione.

4. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Numero degli amministratori

La composizione del Consiglio di Amministrazione assume un rilievo centrale per l'efficace assolvimento dei compiti che gli sono affidati dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto.

Il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere quindi adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione ed i controlli. Tuttavia la composizione del Consiglio di Amministrazione non deve risultare pletorica.

L'articolo 15 dello Statuto Sociale prevede che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette ad un massimo di dodici membri, eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il periodo di carica, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.

L'Assemblea degli Azionisti riunitasi il 21 aprile 2009, ha fissato in 10 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, per gli esercizi 2009, 2010 e 2011.

La dimensione del Consiglio di Amministrazione della Banca risulta in linea con i dati di sistema recentemente rilevati dalla Autorità di Vigilanza. Infatti una recente analisi condotta da Banca d'Italia su aspetti di governance su un campione di 258 banche e società finanziarie capogruppo di gruppi bancari indica che il numero di componenti del Consiglio di Amministrazione previsto in statuto è in media pari a 12,5. Da detta analisi risulta altresì che il 90° percentile della distribuzione delle banche per "numero di componenti del Consiglio di Amministrazione" è pari a 15 per le banche con attivo inferiore a €3,5 miliardi, a 17 per le banche con attivo compreso tra €3,5 e €20 miliardi, a 21 per le banche con attivo superiore a € 20 miliardi. (Fonte: *Banca d'Italia - Analisi delle modifiche statutarie delle banche di recepimento delle disposizioni di vigilanza in materia di corporate governance: tendenze di sistema e best practices osservate*).

Le dimensioni della Società e del Gruppo e la specificità del settore in cui opera richiedono che il Consiglio di Amministrazione sia composto da una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali, sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario.

Con riferimento alla determinazione ottimale dal punto vista quantitativo del numero dei componenti il nuovo Consiglio di Amministrazione, si ritiene peraltro opportuno che venga tenuta in considerazione la raccomandazione espressa, in via generale, dall'Organo di

Vigilanza, in merito all'opportunità di evitare una composizione eccessivamente numerosa dell'organo con funzione di supervisione strategica, che potrebbe comportare riflessi negativi sulla funzionalità dell'organo stesso.

Si ritiene pertanto che, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti il Consiglio di Amministrazione non inferiore a nove e non superiore a dieci possa essere considerato ottimale; si reputa infatti che tale numero di componenti possa nel contempo garantire sia la copresenza in seno al Consiglio di Amministrazione delle diverse professionalità necessarie sia un efficace funzionamento dei lavori consiliari.

5. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Tipologia di Amministratori

Essendo Banca Generali una società italiana quotata sottoposta all'attività di direzione e coordinamento di altra società italiana con azioni quotate in mercati regolamentati, il Consiglio di Amministrazione deve essere composto in maggioranza da amministratori indipendenti, ai sensi dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente, considerata la indicata composizione ottimale di nove o dieci amministratori, cinque o sei di essi dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed avranno il compito di vigilare, con autonomia di giudizio, sulla gestione sociale, contribuendo ad assicurare che la stessa sia svolta nell'interesse della società ed in modo coerente con gli obiettivi di sana e prudente gestione.

Per quanto concerne i criteri per la valutazione dell'indipendenza degli amministratori, in conformità a quanto avvenuto in occasione delle precedenti nomine, il Consiglio valuterà l'indipendenza dei propri componenti avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e considerando in ogni caso amministratori indipendenti gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.

Inoltre, in conformità alle previsioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate, l'amministratore non potrà essere considerato, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari interposta persona, controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa ad un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la Società, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

- ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di

Amministratore non esecutivo della Società e al compenso per la partecipazione ai comitati) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato Amministratore della Società per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di Amministratore;

g) se è socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il Presidente dell'ente, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento Consob n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, non possono essere qualificati amministratori indipendenti coloro che ricoprono la carica di amministratore nella società o nell'ente che esercita attività di direzione e coordinamento o nelle società quotate controllate da tale società o ente.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stabilisce inoltre che il Consiglio di Amministrazione debba essere composto in prevalenza da amministratori non esecutivi, cui compete una funzione di contrappeso nei confronti degli amministratori esecutivi e del management della banca e di favorire la dialettica interna, fornendo il loro contributo nell'assunzione di deliberazioni conformi all'interesse sociale, apportando le loro specifiche competenze e favorendo l'adozione di decisioni collegiali meditate e consapevoli.

Non possono essere qualificati come amministratori non esecutivi:

(i) gli Amministratori Delegati della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, ivi compresi i relativi Presidenti, quando ad essi siano attribuite deleghe individuali di gestione o quando svolgano uno specifico ruolo nell'elaborazione delle strategie aziendali;

(ii) gli Amministratori che ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, ovvero nella società controllante quando l'incarico riguardi anche Banca Generali.

6. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Rappresentanza di genere

L'articolo 2 della Legge n. 120/2011 (c.d. Legge sulle Quote Rosa), in vigore dal 12 agosto 2011, impone alle società quotate il rispetto di un criterio di composizione di genere degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo. Sotto il profilo attuativo, la legge prevede che dal primo rinnovo degli organi sociali in scadenza successivamente al 12 agosto 2012, la quota minima spettante al genere meno rappresentato sia almeno di un quinto dei componenti dell'organo.

In considerazione di quanto sopra, il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di cui alla convocata Assemblea non è soggetto all'applicazione della richiamata disciplina.

Tuttavia il Consiglio di Amministrazione – nel condividere le finalità e le motivazioni che hanno portato all'adozione della suddetta normativa – ritiene che la definizione ottimale della

composizione del Consiglio di Amministrazione non possa prescindere dall'avvio, su base volontaria, di un processo di progressivo adeguamento alla citata normativa.

Conseguentemente ritiene che nella definizione ritenuta ottimale della composizione del Consiglio di Amministrazione debba essere considerato anche un criterio di genere, prevedendo che almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.

7. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Caratteristiche professionali

Per il corretto assolvimento dei propri compiti è necessario che il Consiglio di Amministrazione sia composto da soggetti (i) pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere, (ii) dotati di professionalità adeguate al ruolo ricoperto e rapportate alle caratteristiche operative e dimensionali della banca, (iii) con competenze diffuse tra tutti i componenti e diversificate in modo che ciascuno dei componenti possa contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca, (iv) che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono quindi assicurare un livello di competenza e professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della banca e del gruppo bancario e dedicare tempo e risorse idonei all'assolvimento dell'incarico.

Ciò comporta la necessità che in Consiglio siano rappresentati profili professionali coerenti con l'attività svolta dal gruppo bancario, assicurando che ciascuna area di competenza sia presidiata con professionalità specialistiche specifiche, in grado di assicurare una gestione efficace e consapevole e di permettere un adeguato confronto all'interno dell'Organo consiliare.

La diversificazione delle competenze consente altresì di attribuire agli amministratori incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati Consiliari.

Gli amministratori dovranno quindi, innanzitutto - in conformità a quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161) - essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- (i) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- (ii) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca;
- (iii) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- (iv) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purchè le funzioni comportino la gestione di risorse economiche-finanziarie.

Per il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato l'esperienza complessiva nelle attività sopra indicate deve essere di almeno un quinquennio.

Inoltre, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del D. Lgs. N. 385 del 1 settembre 1993 e dall'art. 147 quinquies del Testo Unico della Finanza, gli amministratori dovranno

essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia n. 162 del 30.3.2000 e di quelli stabiliti per gli esponenti di una banca con Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 N. 161.

Al fine di individuare la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale è stato delineato un insieme di competenze che si considera necessario siano rappresentate all'interno del Consiglio di Amministrazione nel suo complesso, affinché lo stesso possa svolgere nel migliore dei modi i propri compiti. La definizione di tali competenze è avvenuta tenendo conto di quanto previsto dalla normativa di riferimento, delle indicazioni provenienti dalla European Banking Authority (EBA "Guidelines on Internal Governance" (GL44) 27 Settembre 2011), di quanto richiesto dal Codice di Autodisciplina per le società quotate per quanto riguarda la partecipazione ai diversi comitati e della *best practice* di sistema.

Per quanto riguarda la figura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, - cui compete un'importante funzione finalizzata a favorire la dialettica interna, ad assicurare il bilanciamento dei poteri ed a garantire l'equilibrio degli stessi, rispetto all'Amministratore Delegato ed agli altri amministratori esecutivi -, si ritiene importante che lo stesso sia individuato tra soggetti che abbiano svolto per un congruo periodo di tempo attività di amministrazione di una banca.

Con riferimento alla figura dell'Amministratore Delegato, considerata la peculiarità del business della banca e del gruppo bancario, si ritiene ottimale che lo stesso sia individuato tra soggetti che, oltre ad aver svolto attività di amministrazione o direzione in una banca o in un gruppo bancario, abbiano maturato anche una specifica conoscenza nel settore della promozione finanziaria.

Con riferimento agli altri componenti il Consiglio di Amministrazione, si ritiene opportuno che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario.

In tale contesto si ritiene che gli amministratori debbano essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze:

- (i) in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi,
- (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi,
- (iii) in materia di marketing,
- (iv) in materia finanziaria,
- (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi,
- (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari.

Inoltre, al fine di assicurare efficacia alle attività dei Comitati Consiliari che si andranno a costituire è importante che:

- (i) almeno uno dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione sia in possesso di un'adeguata esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive, e
- (ii) almeno uno dei componenti indipendenti del Consiglio di Amministrazione sia in possesso di un'adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi.

Tenuto quindi conto della composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale, le suddette aree di competenza professionale rappresentano, ad avviso del Consiglio, quelle nelle quali i nominandi amministratori potrebbero utilmente apportare

contributi qualificati in vista del perseguimento di una sempre più efficace azione dell'organo amministrativo.

In applicazione di quanto previsto dalla nota di Banca d'Italia dell'11 gennaio 2012 in materia di organizzazione e governo societario delle banche, si rappresenta l'opportunità che l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione da depositarsi – ai sensi dell'art. 15, comma 9 dello Statuto sociale – contestualmente alla presentazione delle liste, comprenda un curriculum vitae volto ad identificare per quale profilo teorico ciascuno dei candidati risulti adeguato.

Per quanto riguarda l'età degli amministratori, in considerazione della *best practice* di sistema che si sta diffondendo, il Consiglio auspica che i candidati non superino, al momento della nomina, i 65 anni di età per gli amministratori esecutivi ed i 70 anni di età per gli amministratori non esecutivi.

8. Composizione del Consiglio di Amministrazione – Cumulo di incarichi

Al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, i consiglieri devono dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico. Tale disponibilità deve essere maggiore per i consiglieri a cui sono attribuiti specifici incarichi esecutivi o coinvolti nei Comitati.

L'accettazione dell'incarico comporta quindi una valutazione preventiva da parte dell'amministratore in merito alla possibilità di dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di amministratore il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o di sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, ponendo particolare attenzione a quegli incarichi che richiedono un maggior coinvolgimento nell'ordinaria attività aziendale.

A tal fine il Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione stabilisce il numero di incarichi - consentiti sulla base delle disposizioni tempo per tempo vigenti - di regola considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società, come riportato nella seguente tabella:

	Società quotate ⁽¹⁾			Società finanziarie, bancarie o assicurative			Società di grandi dimensioni ⁽²⁾		
	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco	Amm. re esecutivo	Amm.re non esecutivo	Sindaco
Amm.ri esecutivi	0	5	0	0	5	0	0	5	0
Amm.ri non esecutivi	2	5	2	2	5	2	2	5	2

Nel calcolo del numero totale di società in cui gli amministratori ricoprono la carica di amministratore o sindaco non si tiene conto delle società che fanno parte del Gruppo cui appartiene la Società, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri),

⁽¹⁾ Nel caso in cui una società finanziaria, bancaria o assicurativa sia quotata in borsa ovvero appartenga alla categoria delle "società di grandi dimensioni", la carica ricoperta dall'amministratore presso una realtà societaria appartenente a più di una delle predette categorie viene considerata, ai fini del computo del numero delle cariche, una sola volta.

⁽²⁾ Società aventi un numero di lavoratori subordinati non inferiore a duecento da almeno un anno.

di società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Le cariche ricoperte in società che appartengono ad un medesimo gruppo societario, diverso da quello a cui appartiene la Società, vengono convenzionalmente considerate come un'unica carica, salvo si tratti di società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di società di rilevanti dimensioni.

Milano, 13 marzo 2012

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**PARERE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E NOMINE DI BANCA GENERALI S.p.A. AI
SENSI DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DELL'11 GENNAIO 2012, IN MERITO ALLE
INDICAZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Nella riunione tenutasi in data 15 ottobre 2013, il Comitato per la Remunerazione e Nomine di Banca Generali S.p.A., si è riunito per valutare la proposta di cooptazione in seno al Consiglio di Amministrazione, al fine di sostituire un consigliere dimissionario.

Nella predetta seduta il suddetto Comitato,

ricordato che:

- il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012;
- in data 23 luglio 2012, il dott. Giorgio Angelo Girelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente e di consigliere di Amministrazione della Società e, sempre in data 23 luglio 2012, il consigliere Giovanni Perissinotto ha rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere di Banca Generali;
- il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale, quali consiglieri, in data 25 luglio 2012 l'ing. Paolo Vagnone ed in data 8 agosto 2012 il dott. Raffaele Agrusti. Sempre in data 8 agosto 2012 il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'ing. Paolo Vagnone Presidente del Consiglio di Amministrazione stesso;
- i predetti consiglieri sono stati confermati nella carica con delibera dell'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013;
- in data 25 settembre 2013 il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale ricevevano lettera datata 23 settembre 2013 con la quale il dott. Raffaele Agrusti rassegnava, con decorrenza dal 30 settembre 2013, le sue dimissioni dalla carica di consigliere di Banca Generali;
- a seguito delle sopra menzionate dimissioni è necessario che il Consiglio di Amministrazione proceda con l'assunzione delle conseguenti decisioni;
- il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini;

- ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 marzo 2013, portandole a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società;

- il sostanziale rispetto delle suddette indicazioni in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio u.s.,

analizzata la proposta formulata in merito alle indicazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci relative alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione al fine di sostituire un consigliere dimissionario

il Comitato per la Remunerazione e Nomine,

preso atto che

- la proposta prevede di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate da ultimo dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013,

osservato quindi che:

- le dimissioni intervenute non inficiano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il consigliere dimessosi non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere;

- per quanto riguarda il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le citate indicazioni ritengono possa essere considerato ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci;

- per quanto riguarda le caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa di settore – le suddette indicazioni richiedono:

(i) con riferimento ai componenti il Consiglio di Amministrazione, che in seno allo stesso siano rappresentate una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, attinenti sia agli scenari macroeconomici generali sia, più in particolare, ai settori bancario e finanziario. In tale contesto gli amministratori devono essere scelti tra coloro che hanno maturato adeguate esperienze: (i) in gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, (ii) in gestione di imprese operanti nel settore dei servizi, (iii) in materia di marketing, (iv) in materia finanziaria, (v) in attività di controllo o di gestione dei rischi, (vi) di docenza in materie economiche, giuridiche o dei mercati finanziari;

- non è necessario che il consigliere da nominare sia in possesso dei requisiti di indipendenza (in quanto il consigliere dimissionario non era in possesso di detto requisito),

all'unanimità ha valutato favorevolmente

la proposta formulata, auspicando che, al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2012, sostanzialmente in linea con le indicazioni da ultimo fornite dal Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013, la figura da nominare sia scelta tra soggetti che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori finanziari o assicurativi, al fine di sostituire l'analoga esperienza posseduta dal consigliere dimissionario.

Milano, 15 ottobre 2013

Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine

PARERE DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E NOMINE DI BANCA GENERALI S.p.A. AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DELL'11 GENNAIO 2012 , IN MERITO ALLE INDICAZIONI RELATIVE ALLA NOMINA DI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella riunione tenutasi in data 10 marzo 2014, il Comitato per la Remunerazione e Nomine di Banca Generali S.p.A., si è riunito per valutare le proposte di indicazioni del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci relative alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione al fine di sostituire un consigliere dimissionario.

Nella predetta seduta il suddetto Comitato,

ricordato che:

- il Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. è stato nominato dall'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2012;
- in data 23 settembre 2013 il dott. Raffaele Agrusti ha rassegnato le dimissioni dalla carica e di consigliere di Amministrazione della Società con decorrenza 30 settembre 2013 ;
- il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a cooptare, ai sensi dell'art. 2386 del cod. civ. e dell'art. 15 comma 14 dello Statuto Sociale, quale consigliere, in data 15 ottobre 2013 il dott. Philippe Donnet;
- il predetto consigliere rimane in carica fino alla prossima assemblea degli azionisti, convocata per i giorni 23 e 24 aprile p.v., rispettivamente in prima ed in seconda convocazione;
- ai sensi dell'articolo 15 comma 14 dello Statuto Sociale tale assemblea sarà, tra l'altro, chiamata ad esprimersi in merito alla conferma del predetto consigliere ovvero alla nomina di nuovo consigliere, con le modalità e maggioranze ordinarie, in deroga al sistema di voto di lista indicato nell'art. 15 dello Statuto Sociale;
- il provvedimento emanato dalla Banca d'Italia in data 11 gennaio 2012 prevede che il Consiglio di Amministrazione definisca preventivamente la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale degli organi di supervisione e gestione, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati - ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza - ritenuto opportuno a questi fini;
- ai fini delle deliberazioni dell'Assemblea degli azionisti del 24 aprile 2013, il Consiglio di Amministrazione aveva espresso le proprie indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'8 marzo 2013, portandole a conoscenza degli azionisti mediante pubblicazione sul sito internet della società;
- il sostanziale rispetto delle suddette indicazioni in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione è stato verificato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 7 maggio u.s.,

- a seguito delle dimissioni del consigliere dott. Raffaele Agrusti, il Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole dal presente Comitato, provvedeva in data 15 ottobre 2013 a confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione,

- la sostanziale rispondenza della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione e quella effettiva a seguito della dimissione intervenuta e della cooptazione intercorsa è stata verificata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 5 novembre u.s., che ha accertato altresì il possesso dei requisiti previsti in conformità a quanto indicato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 385 del 1 settembre 1993 e della relativa normativa di attuazione (Regolamento del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 18 marzo 1998 n. 161), in capo al dott. Philippe Donnet,

analizzata la relazione quali-quantitativa che sarà presentata al Consiglio di Amministrazione all'Assemblea dei soci e relativa alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione al fine di sostituire un consigliere dimissionario

il Comitato per la Remunerazione e Nomine,

preso atto che

- la proposta prevede di confermare le indicazioni quali-quantitative in merito alla composizione ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione formulate nel Consiglio di Amministrazione dell'8 marzo 2013 e confermate dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2013,

osservato quindi che:

- le dimissioni intervenute non inficiano la composizione del Consiglio di Amministrazione quanto a prevalenza di amministratori indipendenti (in quanto il consigliere dimessosi non era in possesso dei requisiti di indipendenza) e in quanto a rappresentanza di genere;

- per quanto riguarda il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, le citate indicazioni ritengono possa essere considerato ottimale, in rapporto alle dimensioni della banca, un numero di componenti non inferiore a nove e non superiore a dieci;

- per quanto riguarda le caratteristiche professionali – fermo restando il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa di settore – le suddette indicazioni suggeriscono in coerenza con i contenuti delle predette indicazioni, di individuarlo, al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio deliberata da ultimo dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2013, tra soggetti

che abbiano maturato adeguate esperienze in materia di gestione di aziende operanti nei settori finanziari o assicurativi, al fine di sostituire l'analoga esperienza posseduta dal consigliere che ha rassegnato le dimissioni;

all'unanimità ha valutato favorevolmente

la proposta formulata, auspicando che – al fine di mantenere l'equilibrio nella composizione del Consiglio stabilita dall'assemblea dei soci del 24 aprile 2012 per il triennio 2012/2014, sostanzialmente in linea con le ultime indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre 2013 – l'Assemblea scelga un consigliere in possesso di adeguata esperienza in materia di gestione di aziende operanti nei settori bancari, finanziari o assicurativi, al fine di sostituire l'analoga esperienza posseduta dal consigliere dimissionario.

Il Comitato osserva altresì che il consigliere cooptato, dott. Philippe Donnet, è in possesso dei suddetti requisiti.

Milano, 7 marzo 2014

Il Comitato per la Remunerazione e Nomine